




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del
bullismo

A.C. 1524-A

Elementi per l'esame in Assemblea

n. 150/1

18 novembre 2019

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la prevenzione e il
contrasto del bullismo

A.C. 1524-A

Elementi per l'esame in Assemblea

n. 150/1

18 novembre 2019

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Giustizia

☎ 066760-9148 – ✉ st_giustizia@camera.it -  [@CD_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: gi0079a.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Introduzione	3
Contenuto della proposta di legge	5
▪ Articolo 1 (<i>Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale</i>)	5
▪ Articolo 2 (<i>Innalzamento delle pene per inosservanza dell'obbligo scolastico</i>)	9
▪ Articolo 3 (<i>Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71</i>)	11
▪ Articolo 4 (<i>Modifiche all'ordinamento penitenziario minorile</i>)	19
▪ Articolo 5 (<i>Adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria</i>)	25
▪ Articolo 6 (<i>Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo a scuola</i>)	27
▪ Articolo 7 (<i>Educazione in materia di intelligenza emotiva</i>)	27
▪ Articolo 8 (<i>Numero telefonico gratuito nazionale e applicazione informatica per dispositivi mobili</i>)	29
Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente	31
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva	33

Schede di lettura

INTRODUZIONE

La proposta di legge AC 1524-A è volta a prevenire e contrastare gli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme.

Le tematiche collegate al fenomeno del bullismo sono state oggetto, già nella XVII legislatura di un prolungato dibattito tra Senato e Camera dei deputati, all'esito del quale è stata approvata la **legge n. 71 del 2017** che individua strumenti di prevenzione e di contrasto del *cyberbullismo*, definito come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Tale legge ha privilegiato gli **interventi di carattere socio-educativo**, che coinvolgono le responsabilità dei genitori e, soprattutto, della scuola, rispetto ad interventi di natura penale, incentrandosi, infatti, su azioni a carattere preventivo e favorendo attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, a prescindere dal fatto che siano le vittime o i responsabili degli illeciti.

La proposta in esame, pur ponendosi in continuità con la sopra citata legge n. 71 del 2017 – che viene integrata con riferimenti oltre che al cyberbullismo anche al bullismo - e contenendo anch'essa alcune misure di carattere socio-educativo, accosta alle stesse l'impiego di **strumenti penali** e una riforma delle **misure coercitive di natura non penale** applicabili dal tribunale per i minorenni ai minori che tengano condotte irregolari o aggressive.

Dopo l'esame da parte della Commissione Giustizia, la proposta si compone di 8 articoli mediante i quali:

- modifica il codice penale, intervenendo sul delitto di **atti persecutori** previsto dall'art. 612-bis, per estendere l'ambito oggettivo dell'illecito penale alle **condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione**. Viene inoltre introdotta una nuova aggravante, per fatto commesso da più persone, ed è prevista la confisca obbligatoria degli strumenti informatici eventualmente utilizzati per commettere il reato (art. 1);
- modifica la contravvenzione prevista in caso di **inosservanza dell'obbligo scolastico**, portando l'attuale ammenda fino a 30 euro ad una

ammenda da 100 a 1.000 euro e prevedendo l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'istruzione obbligatoria, e non più solo dell'istruzione elementare (art. 2);

- **modifica la legge n. 71 del 2017**, per estenderne il campo d'applicazione anche alla prevenzione e al contrasto del bullismo e per prevedere che il dirigente scolastico, a fronte di episodi di bullismo e cyberbullismo, che non costituiscano reato, possa – dopo aver informato i genitori - coinvolgere i servizi sociali e, nei casi più gravi, attivare le autorità competenti per l'applicazione delle misure rieducative previste dall'art. 25 della legge sui tribunali per i minorenni (art. 3);

- modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (art. 4), con riguardo alla disciplina delle **misure coercitive di intervento non penale** nei confronti di minorenni che, oltre a risultare irregolari per condotta o carattere, tengano **condotte aggressive, anche di gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui**. In questi il tribunale per i minorenni potrà attivare un percorso di **mediazione oppure** un progetto **di intervento educativo** con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili. La misura del collocamento del minore in una comunità viene considerata residuale, da applicare solo quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate. La riforma, inoltre, consente la prosecuzione delle misure, con il consenso dell'interessato, anche al raggiungimento della maggiore età;

- prevede un adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, specificando gli impegni da un lato della scuola e dall'altro delle famiglie per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di altre situazioni di disagio (art. 5);

- demanda al MIUR la predisposizione di **strumenti di valutazione e di monitoraggio** da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche per determinare l'estensione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra gli studenti, la percezione degli stessi fenomeni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici e, più in generale, la qualità del clima della classe (art. 6). Lo stesso Ministero dovrà inoltre implementare una specifica piattaforma di e-learning destinata ai docenti e finalizzata all'adozione di strategie antibullismo (art. 7)

- infine, prevede l'istituzione - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia – di un servizio di **assistenza alle vittime** di bullismo e cyberbullismo, accessibile tramite un **numero di telefono pubblico e gratuito**, attivo 24 ore su 24, e tramite una **applicazione informatica** da installare sui cellulari che consenta anche un servizio di messaggistica istantanea, con la finalità di fornire alle vittime – o ai loro congiunti - assistenza psicologica e giuridica e di informare prontamente le autorità di polizia.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1 (*Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale*)

L'**articolo 1** della proposta di legge interviene sul delitto di **atti persecutori**, previsto dall'art. 612-bis del codice penale, per estendere l'ambito oggettivo dell'illecito penale alle condotte di **reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione**.

Già attualmente la **giurisprudenza**, in assenza di una specifica norma penale che punisca il bullismo, tenta, laddove possibile, di inquadrare negli atti persecutori le condotte di prevaricazione del bullo. Si ricorda, ad esempio, la *sentenza n. 28623 del 2017* con la quale la Corte di cassazione ha affermato che gli atti di bullismo posti in essere nei confronti della vittima integravano pienamente il reato di atti persecutori previsto e punito dall'art. 612-bis c.p., essendo sufficiente ai fini della compiuta integrazione dell'evento del reato, la prova della causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, ove ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato.

In particolare, la riforma (**lett. a**) interviene sul **primo comma dell'art. 612-bis** per aggiungere ai possibili **eventi prodotti dalle condotte reiterate di minaccia o molestia** – che attualmente possono cagionare «un perdurante e grave stato di ansia o di paura» oppure ingenerano «un fondato timore per l'incolumità» della vittima, di un suo prossimo congiunto o del partner, oppure costringono la vittima ad «alterare le proprie abitudini di vita» - anche la condizione di **emarginazione** della vittima.

La condizione di emarginazione non è attualmente definita dal codice penale ma il concetto è richiamato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato sul mobbing, definito anche come “danno da emarginazione”¹.

Per quanto riguarda la pena applicabile al reato di atti persecutori, si ricorda l'inasprimento operato dalla recente legge n. 69 del 2019², che ha previsto la reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi.

¹ Si richiama la sentenza n. 5905 del 2018 della Sez. IV del Consiglio di Stato, che ai fini della configurabilità della condotta lesiva di mobbing, ritiene rilevante, innanzitutto, la strategia unitaria persecutoria, «che non si sostanzia in singoli atti da ricondurre nell'ordinaria dinamica del rapporto di lavoro (come i normali conflitti interpersonali nell'ambiente lavorativo, causati da antipatia, sfiducia, scarsa stima professionale, ma che non sono caratterizzati dalla volontà di emarginare il lavoratore), che ha come disegno unitario la finalità di emarginare il dipendente o di porlo in una posizione di debolezza» (in senso conforme anche Cons. Stato Sez. IV Sent., 10/01/2012, n. 14 e Cons. Stato Sez. III, 04/02/2015, n. 549).

La riforma non interviene sul secondo comma dell'art. 612-bis c.p., che prevede una aggravante (pena aumentata fino a un terzo) oltre che quando gli atti persecutori sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, anche quando **il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici**.

Intervenendo sul **terzo comma dell'art. 612-bis**, la proposta di legge (**lett. b**) aggiunge all'attuale aggravante per fatto commesso in danno di minore (di donna in gravidanza e di disabile) ovvero con armi o da persona travisata, l'**aggravante per fatto commesso da più persone**. Tali aggravanti comportano un **aumento della pena fino alla metà**.

La proposta di legge, infine (**lett. c**), inserisce un comma nell'art. 612-bis c.p. per prevedere in caso di condanna per il reato di atti persecutori la **confisca obbligatoria degli strumenti informatici** eventualmente utilizzati per commettere il reato.

La riforma non modifica l'ultimo comma dell'art. 612-bis c.p., conseguentemente, anche per le condotte reiterate di minaccia o molestia che provocano emarginazione, il delitto è punito a **querela della persona offesa** (il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi; la remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate). **Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore** o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Normativa vigente	A.C. 1524-A
Codice penale Libro II - Dei delitti in particolare Titolo XII - Dei delitti contro la persona Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale	
Art. 612-bis <i>Atti persecutori</i>	
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte

² Legge 19 luglio 2019, n. 69, "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" (c.d. *Codice rosso*).

Normativa vigente	A.C. 1524-A
<p>reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.</p>	<p>reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita ovvero da porlo in una condizione di emarginazione.</p>
<p>La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.</p>	<p>La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o se è commesso da più persone ovvero con armi o da persona travisata.</p>
	<p>Con la sentenza definitiva di condanna è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato.</p>
<p>Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Articolo 2

(Innalzamento delle pene per inosservanza dell'obbligo scolastico)

L'**articolo 2** della proposta di legge modifica la contravvenzione prevista dall'art. 731 del codice penale in caso di inosservanza dell'obbligo scolastico.

Si ricorda che attualmente l'**art. 731 c.p.** punisce con l'**ammenda fino a 30 euro** chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza di un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'**istruzione elementare**.

Si tratta di un **reato a soggettività ristretta**, che può essere commesso da genitori, tutori, adottanti, affidatari, responsabili degli istituti di assistenza, pervenendo, in sostanza, ad una coincidenza tra i soggetti destinatari dell'obbligo penalmente sanzionato e i **soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico** che, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 76 del 2005³ sono «i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci».

La condotta può essere posta in essere soltanto attraverso un'omissione e – data la natura contravvenzionale – non rileva l'elemento soggettivo che può essere, indifferentemente, il dolo o la colpa. Il reato è attribuito alla competenza del giudice di pace (art. 4, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 274 del 2000).

Per quanto riguarda l'**ambito di applicazione della norma penale**, la disposizione utilizza tanto nella rubrica, quanto nel testo, l'aggettivo "**elementare**".

Ciononostante, fino al 2010, la contravvenzione si applicava anche per l'inosservanza dell'obbligo di frequenza della scuola media in virtù dell'art. 8 della legge n. 1859 del 1962 (*Istituzione e ordinamento della scuola media statale*), che prevedeva in caso di violazione dell'obbligo scolastico l'applicazione delle «sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all'obbligo dell'istruzione elementare».

Con l'abrogazione di questa norma da parte del d.lgs. n. 212 del 2010, **nessuna norma penale punisce attualmente l'inosservanza dell'obbligo scolastico della scuola media anche inferiore**, sicché l'eventuale estensione dell'art. 731 a detta ipotesi si risolverebbe in un'inammissibile interpretazione analogica in malam partem.

In questo senso si è espressa la Corte di cassazione (Sez. III, sentenza n. 4520 del 2017), affermando che l'art. 731 non ha contenuto meramente sanzionatorio dell'obbligo scolastico previsto da varie leggi di ordine pubblico che si sono succedute nel tempo e prevede una specifica condotta costituita dall'inosservanza non del generico obbligo scolastico ma di quello specifico dell'istruzione elementare (nello stesso senso anche Sez. III, sentenza n. 4523 del 2017).

Rispetto alla formulazione vigente, come si evince dal testo a fronte che segue, la proposta di legge:

³ D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, *Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53.*

- qualifica espressamente il reato come “proprio” del genitore, dell’esercente la responsabilità genitoriale e di chiunque eserciti le funzioni genitoriali;
- innalza la pena portando l’attuale ammenda fino a 30 euro all’ammenda da 100 a 1.000 euro;
- elimina il riferimento all’istruzione elementare, prevedendo l’applicazione della norma penale in caso di violazione dell’istruzione obbligatoria.

Normativa vigente		A.C. 1524-A
Codice penale		
Libro III - Delle contravvenzioni in particolare		
Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione		
Art. 731		
<i>Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori</i>	<i>Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori</i>	
Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo , d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a euro 30.	Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale su un minore o chiunque ne eserciti le funzioni , che ometta di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria , è punito con l'ammenda da euro 100 a 1.000 euro .	

In merito alla **durata dell'obbligo scolastico** si ricorda che in base all'art. 34, secondo comma, della Costituzione «L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita».

Il limite minimo previsto dalla Costituzione è poi stato innalzato dal legislatore ordinario: in particolare, da ultimo, l'**art. 1, co. 622**, della **L. 26 dicembre 2006, n. 296** (L. finanziaria 2007) ha stabilito che, a decorrere dall'a.s. 2007/2008, è **obbligatoria l'istruzione impartita per almeno dieci anni** e che la stessa è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'obbligo di istruzione si assolve anche – in base al medesimo art. 1, co. 622 – nei percorsi di istruzione e formazione professionale (che rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e la cui competenza legislativa esclusiva è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni).

Qui la pagina dedicata del sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 3 **(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)**

L'**articolo 3** della proposta di legge interviene sulla recente legge n. 71 del 2017, che ha dettato disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

In sintesi, la legge n. 71 del 2017:

- individua la finalità dell'intervento nel **contrasto del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni** attraverso una strategia che comprende misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico;

- prevede che il minore che abbia compiuto **14 anni** e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) possa rivolgere **istanza al gestore** del sito Internet o del *social media* o, comunque, **al titolare del trattamento** per ottenere **provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela** (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali). Il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del *social media* deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e deve **provvedere** sulla richiesta **nelle successive 48 ore**. In caso contrario l'interessato può rivolgere analoga **richiesta**, mediante segnalazione o reclamo, **al Garante per la protezione dei dati personali** che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore;

- istituisce un tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e prevede l'adozione, da parte del MIUR, sentito il Ministero della giustizia, di **apposite linee di orientamento** - da aggiornare ogni due anni - per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. In particolare, le linee di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;

- prevede la designazione, in ogni istituto scolastico, di un **docente con funzioni di referente** per le iniziative contro il cyberbullismo che dovrà collaborare con le Forze di polizia, e con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;

- prevede interventi di carattere educativo in materia di cyberbullismo (finanziamento di progetti e promozione dell'uso consapevole di internet);

- in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, prevede inoltre l'obbligo da parte del dirigente responsabile dell'istituto di **informare tempestivamente i genitori** (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative;

- applica la disciplina sull'**ammonimento del questore**, mutuata da quella dello *stalking*, anche al cyberbullismo: fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, il questore - assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti - potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la

responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

In particolare, la riforma:

- interviene sull'**articolo 1** per **estendere il campo d'applicazione della legge** dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, anche alla prevenzione e contrasto del **bullismo**.
Si valuti l'opportunità di fornire una definizione di bullismo, posto che l'art. 1, comma 2, della legge n. 71/2017 definisce attualmente il solo cyberbullismo.
- modifica l'**articolo 4**, relativo alle **linee di orientamento** che deve emanare il **MIUR** per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, estendendo anche in questo caso il campo d'applicazione di questo strumento alla prevenzione e al contrasto del bullismo (comma 1). Stabilisce inoltre che le linee di orientamento, così integrate, debbano essere recepite da ogni istituto scolastico (comma 3);
- interviene sull'**articolo 5**, che attualmente impone al **dirigente scolastico**, in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico che non costituiscano reato, di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative. La riforma prevede che a fronte di tali episodi, o di episodi di **bullismo**, il dirigente scolastico debba anzitutto attenersi alle linee di orientamento ministeriali, quindi informare i genitori e disporre **iniziative di carattere educativo** che coinvolgano anche il gruppo classe. Nei casi più gravi, ovvero di condotte reiterate, quando le iniziative educative non appaiano sufficienti, il dirigenti potrà coinvolgere i **servizi sociali** per individuare percorsi personalizzati di assistenza delle vittime e di "accompagnamento rieducativo" degli autori degli atti, oppure attivare le autorità competenti per l'adozione delle **misure rieducative** previste dall'art. 25 della legge sui tribunali per i minorenni (v. *infra*);
- infine, con disposizione di chiusura, il provvedimento prevede che ogniqualvolta nella legge n. 71/2017 si fa riferimento a "fenomeno del cyberbullismo" occorra riferirsi invece a "fenomeni di bullismo e cyberbullismo".
Si valuti l'opportunità di introdurre il riferimento al bullismo anche in disposizioni nelle quali la legge si riferisce al cyberbullismo e non al "fenomeno del cyberbullismo" (al "contrasto del cyberbullismo" si riferiscono gli articoli 3, 4 e 6), nonché di assicurare la concordanza della preposizione o dell'articolo con l'uso del plurale "fenomeni" (si vedano ad esempio gli effetti della sostituzione sul titolo della legge).

Normativa vigente	A.C. 1524-A
Legge 29 maggio 2017, n. 71	
<i>Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo</i>	<i>Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeni di bullismo e cyberbullismo</i>
Articolo 1 <i>Finalità e definizioni</i>	
<p>1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.</p>	<p>1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo ed assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.</p>
<p>2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.C. 1524-A
Articolo 4 <i>Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico</i>	
<p>1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.</p>	<p>1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento recanti anche le procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.</p>
<p>2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.</p>	<p>3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1 anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul</p>

Normativa vigente	A.C. 1524-A
<p>4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.</p>	<p>territorio.</p> <p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.C. 1524-A
condotte.	
Articolo 5	
<i>Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero</i>	<i>Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero</i>
<p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.</p>	<p>1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, in qualsiasi modo, di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, anche in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni del comma 2 del presente articolo, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente classe. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate o, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico può coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi ovvero può riferire alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.</p>
<p>2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e</p>	<p>2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati dalle procedure indicate dalle linee orientamento di cui</p>

Normativa vigente	A.C. 1524-A
relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.	all'articolo 4 della presente legge , con specifici riferimenti a condotte di bullismo e di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Articolo 4 **(Modifiche all'ordinamento penitenziario minorile)**

L'**articolo 4** modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, c.d. legge minorile).

In particolare, tramite la riformulazione dell'art. 25 del citato regio decreto, sono apportate alcune modifiche alla disciplina delle **misure coercitive di intervento non penale** nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile (*lett. a*).

A differenza degli interventi penali, possibili solo a partire dal quattordicesimo anno e nel caso in cui il fatto costituisca reato, per l'applicazione delle misure di cui all'art. 25 non è prevista un'età minima, e non sono tipizzate le condotte devianti che possono darvi luogo. Si tratta di un istituto introdotto con la legge 25 luglio 1956 n. 888, che ha modificato il r.d.l. 20/7/1934 n.1404 istitutivo del Tribunale per i minorenni. La legge n. 888, dopo aver sostituito la definizione di minore travolto con quella di "minore irregolare per condotta o carattere", ha introdotto e ha messo al primo posto la misura dell'affidamento del minore al servizio sociale, quale attività di sostegno e controllo della condotta del minore, ordinata dal tribunale per i minorenni e attuata dal servizio sociale, che lascia il minore nel suo contesto familiare facendolo però seguire ed aiutare dal servizio stesso. Accanto ad essa, la medesima legge ha conservato la misura del collocamento del minore presso un istituto di rieducazione o istituto medico psico-pedagogico.

In primo luogo la riforma interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore aggiungendo all'"irregolarità per condotta e per carattere" del minore, anche il riferimento a **condotte aggressive, anche di gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui**.

Diverse modifiche attengono altresì al **procedimento** per l'adozione delle misure. Attualmente esso inizia a seguito di segnalazione non obbligatoria del minore al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero minorile, oppure da parte dei genitori, o dell'ufficio di servizio sociale, o degli organismi di educazione (es., la scuola), o di protezione e di assistenza all'infanzia (servizi sociosanitari). Con la riforma, il **pubblico ministero** è l'unico soggetto che può riferire al tribunale sulla base delle **segnalazioni ricevute da chiunque**, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure resta il Tribunale dei minorenni (nuovo comma 1 dell'art. 25 legge minorile). Quest'ultimo dovrà però previamente **sentire il minore** stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale.

Nell'ordinamento vigente il Tribunale, effettuate indagini sulla personalità del minore, può disporre con decreto motivato l'applicazione della misura che ritiene più consona al caso, scegliendo fra affidamento al servizio sociale e collocamento in una struttura.

La novità più rilevante della riforma consiste nella previsione di **un intervento preliminare** rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione di un percorso di **mediazione oppure** nello svolgimento di un progetto **di intervento educativo** con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal Tribunale dei minori con decreto, nel quale dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento (nuovo comma 2).

La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa invece ai **servizi sociali territoriali** e nello stesso può essere previsto il coinvolgimento del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale (nuovo comma 3 dell'art. 25).

A conclusione del progetto, il Tribunale dei minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, e sentito il minorenne, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale adotta un ulteriore decreto motivato optando tra quattro diverse soluzioni (nuovo comma 4):

- conclusione del procedimento;
- continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore;
- affidamento del minore ai servizi sociali;

L'applicazione della misura dell'affidamento ai servizi sociali, già presente nell'attuale formulazione dell'art. 25, non costituisce una misura di carattere penale e neppure una misura di prevenzione in quanto non presuppone necessariamente la commissione di un fatto costituente reato né la pericolosità sociale del minore. L'affidamento ai servizi sociali, che ha carattere rieducativo nei confronti del minore e non carattere sanzionatorio nei confronti dei genitori, non comporta necessariamente l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare: i servizi sociali nella maggior parte dei casi, si affiancano ai genitori al fine di provvedere alla rieducazione del figlio minore. Il testo della legge, in ogni caso, non esclude che il figlio minore possa essere temporaneamente allontanato dal proprio ambiente familiare ed in questo caso, le spese di mantenimento sono interamente poste a carico dei genitori o di coloro che ne facciano le veci.

Nell'ipotesi in cui sia disposto l'affidamento al servizio sociale, il giudice in una apposita udienza convoca il minore e il rappresentante del servizio sociale, e indica in un verbale le prescrizioni che il minore dovrà seguire in ordine alla sua istruzione o formazione professionale e all'utilizzazione del tempo libero, nonché le linee direttive dell'assistenza alle quali egli deve essere sottoposto (art. 27 legge minorile). Nella stessa circostanza il giudice può disporre, dandone atto a verbale, l'allontanamento del minore dalla famiglia, con indicazione del luogo in cui dovrà vivere e della persona o dell'ente che si prenderà cura della sua educazione. Il servizio sociale "controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficoltà in ordine a una normale vita sociale". Riferisce periodicamente al giudice del tribunale per i minorenni sul suo comportamento,

proponendo a seconda dei casi la modifica delle prescrizioni in senso più restrittivo o chiedendone la cessazione per avvenuto riadattamento (artt. 27 e 29 legge minorile).

- collocamento del minore in una comunità, da utilizzare solo come *extrema ratio*, ovvero quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate.

Il collocamento in comunità sostituisce l'attuale riferimento al collocamento in una "casa di rieducazione" o di un "istituto medico psico pedagogico".

Già attualmente la misura del collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico psico-pedagogico, è caduta in desuetudine. L'entrata in vigore del d.p.r. n. 616 del 1977, con l'attribuzione della competenza per l'esecuzione di tali provvedimenti ai servizi degli enti locali, ha determinato la **chiusura sia degli istituti di rieducazione che di quelli medici psico-pedagogici**. L'attuazione della misura rieducativa, attribuita in origine agli uffici di servizio sociale del Ministero della giustizia, è stata trasferita alla competenza degli enti locali territoriali (Comuni o consorzi di Comuni) ed è stata attuata dagli enti locali con il collocamento in comunità o in piccole strutture.

La riforma conferma le disposizioni vigenti circa il procedimento in camera di consiglio e il regime delle spese ma aggiunge che ogni provvedimento deve essere preso previo **ascolto del minore** (anche infradodicesenne, se capace di discernimento), **dei genitori** o degli esercenti la responsabilità genitoriale. La riforma consente l'assistenza del difensore (nuovo comma 5).

Normativa vigente	A.C. 1524-A
R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 <i>Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni</i>	
PARTE III Competenza amministrativa Articolo 25	
<i>Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere</i>	<i>Misure rieducative</i>
Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio	Il Procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore di anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, può riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, può disporre, con decreto motivato previo ascolto del minore e dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale, l'attivazione

Normativa vigente	A.C. 1524-A
<p>sociale minorile;</p> <p>2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.</p>	<p>di un percorso di mediazione oppure lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.</p>
	<p>2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo.</p>
	<p>3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo ove possibile il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere il coinvolgimento del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.</p>
	<p>4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione e sentito il minore e i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, con decreto motivato, può in via alternativa:</p> <p>1) dichiarare concluso il procedimento;</p> <p>2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minore;</p> <p>3) disporre l'affidamento del minore ai servizi sociali;</p> <p>4) disporre il collocamento del minore in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.</p>
<p>Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.</p>	<p>5. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i</p>

Normativa vigente	A.C. 1524-A
<p>Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.</p>	<p>genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.</p>

Le ulteriori disposizioni dell'articolo 4 (*lettere da b) a f)*) modificano altre norme della legge minorile (R.D. 1404 del 1934), coordinandone il contenuto con il nuovo testo dell'articolo 25.

In particolare vengono modificati:

- l'**articolo 26**, il quale prevede la possibilità dell'applicazione della misura dell'affidamento del minore ai servizi sociali ("misura di cui all'art. 25, n. 1"), anche quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del codice civile (*Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*). Il riferimento alla misura dell'affidamento ai servizi sociali è sostituito dalla possibilità alternativa del Tribunale di disporre l'affidamento stesso oppure il progetto educativo di cui ai commi 1-3 del nuovo articolo 25;
- l'**articolo 27**, il quale contiene le prescrizioni in caso di adozione della misura dell'affidamento ai servizi sociali. La modifica consiste nel mero aggiornamento del riferimento normativo della misura (ora contenuta all'art. 25, comma 4, n. 3);
- l'**articolo 28**, che contiene gli obblighi di comunicazione al tribunale dei minori da parte del direttore dell'istituto ove il minore è collocato, in applicazione della misura, attualmente prevista, del collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico psicopedagogico; la modifica sostituisce il riferimento alla misura del collocamento in comunità e modifica di conseguenza la rubrica dell'articolo;
- l'**articolo 29**, che attiene alle modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure amministrative del tribunale dei minori, aggiornandone i riferimenti normativi con quelli introdotti dalla riforma in esame. In tale disposizione viene inoltre soppressa la previsione della cessazione delle misure al compimento del ventunesimo anno di età. Ciò in quanto la riforma **introduce l'articolo 29-bis** in base al quale al raggiungimento della maggiore età, se il soggetto ha ancora bisogno di un supporto educativo o terapeutico, il tribunale per i minorenni può, con il consenso dell'interessato, disporre la **prosecuzione delle misure**, non oltre il compimento dei **25 anni di età**.

Articolo 5 **(Adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)**

L'articolo 5 prevede un adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, adottato con DPR 249/1998 e modificato con DPR 235/2007.

Preliminarmente si ricorda che il DPR 249/1998 è stato adottato, ai sensi dell'art. 17, co. 1, della L. 400/1988, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Esso dispone, per quanto qui più interessa, che la vita della comunità scolastica si basa, fra l'altro, sul **rispetto reciproco** di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale (art. 1).

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla **crescita integrale** della persona, nonché servizi di sostegno e **promozione della salute** e di **assistenza psicologica** (art. 2).

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi e a mantenere un comportamento corretto, anche in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola (art. 3).

I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano **mancanze disciplinari** e le relative **sanzioni**, nel rispetto dei criteri indicati dal regolamento. In particolare, i provvedimenti disciplinari hanno **finalità educativa** e tendono al recupero dello studente. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Possono consistere anche nell'allontanamento dalla comunità scolastica: in particolare, nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4).

Inoltre, contestualmente all'iscrizione ad ogni istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un **Patto educativo di corresponsabilità educativa**, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica, studenti e famiglie (art. 5-*bis*).

Per l'adeguamento del DPR, si individuano i seguenti principi:

- prevedere, nell'ambito dei diritti dello studente di cui all'art. 2 del DPR, che la scuola si impegna a porre progressivamente in essere anche le condizioni per **assicurare l'emersione di episodi** riconducibili ai fenomeni del **bullismo** e del **cyberbullismo**, di situazioni di uso o abuso di **alcool** o di **sostanze stupefacenti** e di **forme di dipendenza**;
- prevedere che il Patto educativo di corresponsabilità educativa contenga l'impegno da parte delle **famiglie a partecipare ad attività di formazione**

organizzate dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e a collaborare con la scuola per consentire l'emersione degli episodi sopra indicati.

Inoltre, si indica la previsione, nell'ambito dei doveri dello studente di cui all'art. 3 del DPR, del principio in base al quale gli studenti sono tenuti a rispettare il dirigente scolastico, i docenti, il personale della scuola e i loro compagni.

Come si è visto, però, tale dovere è già indicato nell'art. 3 del DPR 249/1998.

Articolo 6
(Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo a scuola)

Articolo 7
(Educazione in materia di intelligenza emotiva)

Gli **articoli 6 e 7** del provvedimento prevedono interventi del MIUR volti a predisporre strumenti di monitoraggio del fenomeno del bullismo ed a sviluppare le competenze dei docenti che tali fenomeni devono fronteggiare.

In particolare, l'**articolo 6** prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca debba mettere a disposizione delle scuole, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, "strumenti di valutazione e **questionari da somministrare a docenti e studenti**", con la finalità di valutare e monitorare:

- l'estensione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra gli studenti,
- la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici,
- la qualità del clima della classe.

Gli strumenti di valutazione e i questionari dovranno essere approntati attraverso **piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio**.

Ogni istituzione scolastica dovrà poi, sulla base dei dati raccolti, elaborare un *report* da mettere a disposizione dei consigli di classe, al fine di poter predisporre azioni di miglioramento del clima della classe.

Entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, a partire dal prossimo (a.s. 2020/2021) il MIUR dovrà informare le istituzioni scolastiche degli strumenti di monitoraggio e dei questionari presenti sulla piattaforma dedicata.

L'**articolo 7** della proposta prevede l'implementazione di una piattaforma di e-learning già predisposta dal MIUR e denominata Piattaforma Elisa.

Nell'ambito di tale piattaforma la riforma richiede moduli specifici relativi all'educazione emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive e a prevenire e gestire i conflitti. Per lo svolgimento di tali attività sono stanziati **specifiche risorse** nel triennio 2020-2022.

Come riconosciuto dall'art. 7 del provvedimento in esame, **una piattaforma nazionale di monitoraggio e di e-learning** – che svolge proprio le funzioni richieste dalla proposta di legge - **è già attualmente operativa**: si tratta della **Piattaforma Elisa**.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 71 del 2017, e dell'emanazione, ad ottobre 2017, delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, il MIUR si è impegnato nell'attuazione di un **piano nazionale di formazione dei docenti** referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

È stata conseguentemente realizzata, in collaborazione con il dipartimento di formazione, intercultura, lingue, letterature e psicologia dell'università di Firenze, la Piattaforma ELISA (E-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo), presentata nel corso della seconda edizione della Fiera Didacta Italia il 19 ottobre 2018.

La Piattaforma ELISA si suddivide in **due sezioni**, dedicate, rispettivamente:

- ai **corsi in e-learning**, sia teorici che pratici. Questa sezione è rivolta ai docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo, individuati da ogni scuola, fino ad un massimo di due ed è finalizzata a consentire l'acquisizione delle competenze psicopedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile;

- al **monitoraggio**. Questa sezione è rivolta a tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale. Ogni scuola può accedere periodicamente a *survey* nazionali *on line*, da far compilare a studenti, docenti e dirigenti scolastici per valutare l'estensione dei fenomeni fra gli studenti e la percezione degli stessi da parte di docenti e dirigenti scolastici, ricevendo un report personalizzato.

In relazione al monitoraggio, la Piattaforma Elisa pare già attualmente assolvere ai compiti previsti dall'art. 6 del provvedimento, che opererebbe una sostanziale codificazione a livello legislativo di una pratica già sviluppata dall'Amministrazione competente. Peraltro, mentre l'art. 6 prevede che siano gli istituti scolastici ad elaborare un proprio report personalizzato sulla base dei dati del questionario, attualmente è la Piattaforma Elisa a mettere a disposizione di ciascuna scuola che partecipa al monitoraggio un report personalizzato.

In relazione all'e-learning, che viene mirato dalla proposta di legge allo sviluppo di moduli di formazione specifica relativi all'educazione emotiva, l'art. 7 prevede una implementazione della piattaforma già esistente.

La Commissione Cultura della Camera, nell'esprimere un parere favorevole al provvedimento, ha formulato una condizione, che la Commissione Giustizia non ha recepito. La VII Commissione ha infatti affermato che «appare necessario accorpate in un unico articolo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 ai fini di una razionalizzazione e ottimizzazione del testo».

Articolo 8
(Numero telefonico gratuito nazionale e applicazione informatica per dispositivi mobili)

L'**articolo 8** della proposta di legge prevede l'istituzione - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia - di un **servizio di assistenza delle vittime di bullismo e cyberbullismo**.

Il servizio dovrà essere accessibile tramite il **numero di telefono pubblico e gratuito 114**, denominato "**emergenza infanzia**", attivo 24 ore su 24 (comma 1), e tramite una **applicazione informatica** da installare sui cellulari che consenta anche un servizio di messaggistica istantanea (comma 2), con la finalità di:

- fornire alle vittime - o ai loro congiunti - assistenza psicologica e giuridica;
- informare prontamente le autorità di polizia.

Alla predisposizione dell'applicazione informatica dovrà provvedere il **Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**.

L'applicazione dovrà essere dotata di una funzione di **geolocalizzazione** attivabile previo **consenso** dell'utilizzatore.

Si ricorda che in base all'art. 2-*quiquies* del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196 del 2003), il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione; per il minore di età inferiore a quattordici anni il consenso deve essere espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale.

DISCUSSIONE E ATTIVITÀ ISTRUTTORIA IN COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE

La Commissione Giustizia ha avviato l'esame della proposta di legge C. 1524, *Dori e altri*, il 30 maggio 2019, deliberando lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.

In particolare, sui contenuti della proposta di legge C. 1524, la Commissione ha sentito:

- il 24 luglio 2019, Maria De Luzenberger, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, rappresentanti dell'Associazione nazionale Camera penale minorile e rappresentanti del Coordinamento internazionale associazioni per la tutela dei minori (CIATDM);

- il 30 luglio 2019, Francesca Sorcinelli, presidente dell'Associazione Link Italia, rappresentanti dell'Osservatorio nazionale bullismo e doping, Teresa Manes, fondatrice Associazione Italiana Prevenzione Bullismo (AIPREB);

il 24 settembre 2019, Ciro Cascone, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano (che ha trasmesso anche una prima nota integrativa, e poi una seconda nota integrativa), Alfio Valsecchi, avvocato del Foro di Milano, rappresentanti della Rete degli studenti medi;

- il 1° ottobre 2019, Maria Monteleone, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma; rappresentanti del Telefono Azzurro; Fiammetta Trisi, dirigente Centro giustizia minorile di Roma del Ministero della giustizia; Davide Pagnoncelli, psicologo e psicoterapeuta; Michele Indelicato, professore di etica sociale e giuridica e filosofia morale presso l'Università degli studi di Bari.

Dopo aver abbinato la proposta di legge C. 1834, *Meloni e altri*, la Commissione ha adottato come testo base la p.d.l. 1524, procedendo all'esame e alla votazione di alcuni emendamenti, per poi conferire il mandato al relatore nella seduta del 14 novembre 2019.

I PARERI ESPRESSI DALLE COMMISSIONI IN SEDE CONSULTIVA

Sul provvedimento hanno espresso un **parere favorevole** le Commissioni Affari costituzionali, Trasporti, Lavoro, Affari sociali e la commissione parlamentare per le questioni regionali.

La **Commissione Cultura**, nel formulare un parere favorevole, ha indirizzato alla Commissione di merito tre **condizioni**:

- la prima, riferita a puntuali modifiche da apportare all'art. 3 della p.d.l., che novella l'art. 5 della legge n. 71 del 2017, è stata integralmente recepita con l'approvazione di emendamenti al testo;
- la seconda, non recepita dalla Commissione Giustizia, evidenzia la necessità di accorpate in un unico articolo le disposizioni degli articoli 6 e 7 relativi a monitoraggio del bullismo e formazione docenti attraverso una piattaforma nazionale;
- la terza, anch'essa non recepita dalla Commissione di merito, afferma la necessità di prevedere una circostanza aggravante per condotte a danno del personale della scuola.

La Commissione Bilancio si è riservata di esprimere il parere direttamente all'Assemblea.